

schiarimento alla Commissione. Nella legge si dirà che i possessori di titoli di credito dovranno *presentarli* nel termine perentorio di mesi sei, mentre invece nella relazione v'è un periodo il quale lascerebbe piuttosto supporre che non fosse necessaria la presentazione di questi titoli, ma che si potesse anche supplire con qualche documento equipollente.

Ora la Camera comprende che c'è una differenza enorme, perchè nel caso dovesse prevalere il concetto tassativo della legge, e fosse posto in oblio il concetto che è pur sostenuto nella relazione, ne verrebbero delle ingiustizie gravissime. Mi basti di citare un caso. La Congregazione di carità di Vicenza, a seguito di un decreto del Governo provvisorio di Venezia, il quale ordinava un prestito forzoso nel 1848, ha dovuto versare, per comando del Comitato dipartimentale, 85,000 lire (questo avveniva il 9 giugno 1848); e le ha versate nella cassa di finanza senza aver nessun titolo che rappresenti questo credito, perchè il titolo doveva venire da Venezia. Il 10 giugno 1848, cioè il giorno successivo a quello nel quale la Congregazione di carità di Vicenza versava le 85,000 lire (badate che si tratta del patrimonio dei poveri), Vicenza fu ripresa dalle truppe austriache, e gli austriaci s'impadronirono anche di questa somma.

Dimodochè, quando la Congregazione di carità di Vicenza si rivolse al Governo austriaco per essere indennizzata, il Governo austriaco le rispose: ma voi avete fatto il prestito ad un Governo provvisorio. Quando poi si rivolse al Governo nazionale, il Governo nazionale respinse la domanda dicendo: no, voi avete il diritto verso il Governo austriaco. E con la teoria elegante dell'onorevole Mantellini, voi avete un diritto politico e non un diritto civile; occorre una legge, e la legge civile la facciamo adesso.

Ma se si pretende la materiale presentazione dei titoli di credito, e si escludono gli equipollenti, questa legge non gioverà nè punto nè poco alla Congregazione di carità di Vicenza che si trova nella singolare condizione che ho ricordata.

Io quindi attendo delle dichiarazioni che tranquillizzino l'animo mio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Finzi, relatore.** Il quesito proposto dall'onorevole Lucchini, non entra nelle competenze della Commissione parlamentare, perchè l'incarico di giudicare dell'equipollenza dei titoli sarà devoluto alla Commissione liquidatrice. Se sono ti-

toli riconosciuti equipollenti, certamente la Commissione li considererà.

**Lucchini Giovanni.** Io prendo atto delle dichiarazioni dell'oratore il quale ha ammesso il principio dell'equipollenza, riservando alla Commissione di vedere, caso per caso, se questa equipollenza ci sia.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo terzo che ho già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 4. I crediti come sopra accertati e liquidati frutteranno l'interesse annuo del 3 per cento pagabile ad ogni semestre dal Tesoro dello Stato sopra certificati nominativi di debito non maggiori di lire mille ciascuno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio.

**Tecchio.** Desidero uno schiarimento dalla Commissione o dal Ministero.

Vorrei sapere se si conosce, almeno in via approssimativa, a quanto ammonterà l'onere a cui dovrà soggiacere lo Stato in applicazione di questa legge.

Faccio questa domanda, appunto perchè nè la relazione del Ministero nè quella della Commissione offrono elementi per calcolare tale onere.

Naturalmente, non pretendo mi si indichi la cifra precisa, perchè si tratta di crediti da verificare; mi contenterò di una indicazione approssimativa, così da mettere la Camera in grado di farsi un'idea delle conseguenze finanziarie del progetto.

Attendo, quindi, una risposta dall'onorevole ministro o dal relatore.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io pregherei l'onorevole Tecchio di leggere la pagina 6 della relazione ministeriale. Ivi troverà il conto preciso dell'onere che ricade sulla finanza dello Stato per effetto di questa legge.

**Tecchio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio.

**Tecchio.** Mi meraviglio della risposta datami dall'onorevole ministro, la quale farebbe credere che egli ignori come il suo progetto sia stato modificato dalla Commissione, e come i conti esposti nella relazione ministeriale non abbiano più valore di sorta, essendo state aggiunte nell'articolo 1° della legge talune partite che, nel progetto ministeriale, non erano contemplate.

È appunto per questo che mi sono permesso di domandare uno schiarimento.